



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 24 FEBBRAIO 2025

Art. 12 (Accordo)

Danni e Compensazioni

1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sara' definito di comune accordo tra le Parti. 2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sara' sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.

Versione in vigore dal 25 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025
Estremi	Legge 12 giugno 2026, n. 106
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-106-2026/accordo-art-12-danni-e-compensazioni>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it